



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-128/19, 20 Maggio 2021, ECLI:EU:C:2021:401	Azienda Sanitaria Provinciale di Catania contro Assessorato della Salute della Regione Siciliana	Quarta	Rinvio pregiudiziale	IT	Ultima istanza	SI	/	Incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno	Aiuti di Stato

Classificazione

Diritto secondario

Questioni pregiudiziali

1) se alla stregua degli [articoli 107 e 108 TFUE] nonché degli “orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” [(GU 2000, C 28, pag. 2)], la disposizione recata dall’articolo 25, comma 16, [della legge regionale n. 19/2005], laddove “per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della [legge regionale n. 12/1989], ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20 000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni” costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza;

2) se, benché la disposizione recata dall’articolo 25, comma 16, [della legge regionale n. 19/2005] (...) possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli [articoli 107 e 108 TFUE] – in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione (...) con [la decisione del 2002], a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli “orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo”, le disposizioni di analogo tenore recate dagli articoli 11 [della legge regionale n. 40/1997] e dall’articolo 7 [della legge regionale n. 22/1999] compatibili con gli articoli [107 e 108 TFUE]

Dispositivo

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un’indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall’altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev’essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Nota redazionale

La controversia di cui alla presente causa trae origine da un provvedimento legislativo adottato nel 1989 dalla Regione Sicilia, che prevedeva il pagamento di un’indennità ai proprietari di animali abbattuti perché affetti da determinate malattie. Nel corso degli anni, tale indennità è stata finanziata in varie occasioni attraverso la normativa adottata dalla Regione Sicilia. Un allevatore siciliano ha richiesto il pagamento di tale indennità dinanzi ai giudici nazionali sulla base della legge regionale del 2005. La questione che si pone alla Corte è se tale indennità costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in caso affermativo, se ad essa sia stata data attuazione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La difficoltà risiede nel fatto che, sebbene la normativa iniziale del 1989 e diverse leggi finanziarie siano state oggetto di una decisione di autorizzazione da parte della Commissione, ciò non è avvenuto per la legge del 2005. Si pone quindi la questione se quest’ultima legge rientri nell’autorizzazione concessa dalla Commissione per quanto concerne leggi finanziarie anteriori. Pertanto, la presente causa offre alla Corte l’opportunità di fornire orientamenti sulla nozione di «nuovi aiuti», che, in quanto tali, devono essere notificati alla Commissione prima di essere attuati, e sulla nozione di «aiuti esistenti», che non sono soggetti a tale requisito poiché sono già stati autorizzati o (inter alia) poiché modificano in misura limitata aiuti già autorizzati. Dunque, alla luce di tali premesse dall’analisi del procedimento si evince che le misure oggetto di valutazione nella decisione del 2002 costituiscono aiuti esistenti, ma che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non costituisca una modifica di carattere puramente formale o amministrativo di tali misure, con la conseguenza che essa deve essere considerata un nuovo aiuto e, in quanto tale, deve essere notificata prima di essere attuata. È pacifico che la qualificazione di un aiuto di Stato come aiuto esistente o come nuovo aiuto comporta conseguenze importanti quanto al suo trattamento procedurale. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, i nuovi aiuti devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima di essere attuati. Nuovi aiuti concessi senza l’autorizzazione della Commissione sono illegali. In tal caso, la Commissione deve esaminare se detti aiuti siano compatibili con il mercato interno e, ove constatati che non lo sono, è tenuta ad ordinarne il recupero, salvo che ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. I giudici nazionali devono trarre tutte le necessarie conseguenze di una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, conformemente al diritto nazionale, per quanto concerne sia la validità degli atti d’esecuzione, sia il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale disposizione. Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, dall’articolo 108, paragrafo 1, TFUE risulta che, qualora la Commissione ritenga che un regime di aiuti esistente non sia, o non sia più compatibile con il mercato interno, essa propone opportune misure allo Stato membro interessato, quali la modifica o la soppressione di tale regime. Se lo Stato membro accetta tali misure, è tenuto a darvi attuazione. Se lo Stato membro rifiuta di attuare le misure proposte, la Commissione può avviare il procedimento d’indagine formale. Ne consegue che un aiuto esistente non deve essere notificato e può essere legittimamente attuato fino a quando la Commissione non ne constati l’incompatibilità con il mercato interno.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN